

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 419

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AMBROSIO, PARENTE, GIUNTOLI GRAZIA, AMATUCCI***Annunziata il 16 marzo 1949*Equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana  
al diploma di materie letterarie

ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta mira a ottenere che per le diplomate in lingua e letteratura italiana, prima del 1925, all'Istituto superiore di magistero di Napoli, sia dichiarato ai fini della legge, a tutti gli effetti, l'*equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma di materie letterarie* dell'Istituto superiore di magistero femminile, che ha pieno valore di abilitazione per la cattedra di cultura generale per la scuola di avviamento. Essa si ispira alle seguenti considerazioni:

1°) Il diploma in lingua e lettere italiane, conseguito prima del 1925, è *abilitante* e, da quando l'insegnamento dell'italiano non fu più diviso da quello della storia e geografia, è stato sempre valido per l'insegnamento di queste materie affini.

Con la trasformazione dell'antica scuola tecnica in scuola di avviamento al lavoro, le diplomate in lingua e lettere italiane insegnarono sempre anche la storia e la geografia. L'uso comune, consacrato da circa un ventennio, è stato sempre quello di considerare un diploma in lettere italiane, abilitante, per estensione, anche all'insegnamento *delle altre materie letterarie: storia e geografia*.

2°) Al contrario, chi ha insegnato per oltre 20 anni nelle cattedre abbinate è considerata oggi parzialmente abilitata, per l'insegnamento dell'italiano, storia, geografia, pur avendo fatto, per diplomarsi, 4 esami di storia e 3 di geografia, *più di quanto ne occorrono* per una laurea in lettere. La questione

dell'abilitazione solo in italiano è puramente formale, e ne fa fede anche il Magistero di Firenze, che rilasciava lo stesso diploma, conferendo il titolo di abilitazione valido anche per l'insegnamento della storia e della geografia.

Il diploma in lingua e letteratura italiana potrebbe essere riguardato come non pienamente abilitante, per le classi di ordine medio superiore, non per l'avviamento, *sotto in sostituzione* delle classi 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> del corso elementare. Accedettero perciò all'avviamento anche insegnanti elementari.

Se si volesse sostenere la mancata abilitazione in una delle tre materie d'insegnamento, per mancata tesi di laurea, bisognerebbe cercare un ordine di scuola a parte, ove un professore insegna italiano, un altro la storia e un altro la geografia, a seconda delle materie in cui ha fatto la tesi di laurea. Cosa assurda! È invece proprio dell'uso comune il considerare un diploma in lingua e letteratura italiana comprensivo anche delle materie letterarie affini: storia e geografia.

3°) Mentre a queste diplomate si riconosce piena abilitazione in lingua e letteratura italiana, si preclude loro ogni concorso per titoli, anche per le lettere italiane degli istituti nautici, malgrado l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e questa è altra patente ingiustizia.

4°) Nel conferimento delle supplenze il Ministero pone queste diplomate tra i

semplici laureati, pur riconoscendo loro una totale abilitazione nelle lettere italiane, che, poi, praticamente, *annulla del tutto*. È così che, dopo oltre venti anni di servizio statale, esse, unite alle ultime laureate, sono destinate ad essere gettate sul lastrico, giacché dovrebbero essere nominate solo se si riuscisse ad esaurire la graduatoria delle abilitate.

5°) L'articolo 18 pel conferimento delle supplenze dice che chi ha il titolo specifico per una data cattedra, non è preferito a chi non ha il titolo specifico, quando questi vi ha insegnato nell'ultimo quadriennio, con qualifica di « valente » e di « ottimo ». Dunque, se in uno specifico insegnamento, il *coefficiente servizio prestato ha valore inconcusso*, a torto si considera il diploma in lingua e letteratura italiana come non specifico *nemmeno per l'avviamento*, quando vi si è insegnato per oltre venti anni, con qualifica di « valente » e di « ottimo ».

6°) Circa, poi, le vigenti tabelle di concorso per la cattedra dell'*avviamento*, al n. 1 della tabella A si richiede la laurea in lettere o il diploma d'italiano, latino, storia, geografia o la laurea in materie letterarie. Gli stessi titoli si richiedono per le cattedre del n. 1, 4, che riguardano istituti superiori all'*avviamento*. Non si fa menzione alcuna,

per nessun tipo di cattedra, del diploma in lingua e letteratura italiana, mentre è un titolo pienamente abilitante. Il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe includerlo tra i titoli validi per la cattedra n. 1 dell'*avviamento*, per quelle pochissime diplomate che da un ventennio ed oltre vi prestano servizio. Esso le ha escluse da ogni cattedra, mentre l'*avviamento* è appunto l'infimo tipo di cattedra che almeno dovrebbe riservarsi alla loro piena abilitazione.

7°) Tutto ciò deriva dall'applicazione delle tabelle di concorso 1941, *che urge perciò rivedere, ai fini dell'entrata nel ruolo provvisorio*.

Il Parlamento vorrà, certo, render giustizia a questa piccola categoria di insegnanti, i quali, per ragioni particolarissime (speciali per ogni singolo caso) non potettero partecipare a concorsi, ma che hanno, peraltro, ben meritato dalla scuola servendo lo Stato per oltre 20 anni.

A tale fine, appunto la proposta che si presenta all'esame della Camera, prevede che sia dichiarata, a tutti gli effetti, *l'equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma di materie letterarie*, per quelle pochissime diplomate che prestano servizio da 20 e più anni nell'*avviamento*, con qualifica di « valente » e di « ottima ».

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I diplomi di lingua e letteratura italiana, rilasciati dall'Istituto superiore di magistero femminile di Napoli, prima del 1925, entro il 31 dicembre 1924, sono, ai fini della legge, e a tutti gli effetti, dichiarati equipollenti ai diplomi analoghi conseguiti presso altri Istituti superiori di magistero e hanno pieno valore di abilitazione per la cattedra di italiano, storia e geografia nelle scuole di *avviamento*.